

Il commercialista telematico

La perizia di stima nella trasformazione societaria e la nuova scadenza di presentazione della relativa dichiarazione fiscale per effetto del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge 248/2006

a cura Vincenzo D'Andò

La riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 17.1.2003) ha modificato anche la disciplina delle operazioni straordinarie, in particolare sul tema di trasformazione (si tratta di una operazione che realizza una modifica della veste giuridica dell'azienda, senza interromperne il normale funzionamento).

L'art. 2500-ter del codice civile richiede in maniera esplicita la predisposizione di una perizia di stima nella sola ipotesi di trasformazione progressiva (che si ha nell'ipotesi di trasformazione da società di persone in società di capitali).

Se la società trasformata assume la forma di S.p.A. o di S.A.p.A. , la nomina del perito spetta al Tribunale, altrimenti (se assume la forma di S.r.l.) la nomina è rimessa alla competenza degli organi societari.

La finalità della perizia di stima

Prima della riforma, per la trasformazione progressiva l'art. 2498 del C.c. prevedeva l'obbligo di stesura della relazione di stima senza fornire alcuna ulteriore esplicita indicazione sulla sua funzione.

A seguito della riforma societaria (con il nuovo art. 2500-ter) la perizia riveste una diversa funzione. Il rapporto intercorrente tra i valori attuali, che il perito esplicita, e quelli contabili, che risultano dalla situazione patrimoniale aggiornata, può presentare i seguenti **valori di stima**:

- **Simili** con quelli contabili;
- **inferiori** a quelli contabili;
- **superiori** a quelli contabili.

La dottrina maggioritaria ritiene corretto seguire le seguenti procedure:

- In presenza di **valori simili**, la società continua a mantenere i valori di libro nella contabilità;
- nell'ipotesi di **valori stimati**, rispettivamente, **più bassi** per le **attività** e **più alti** per le **passività**, rispetto a quelli di libro, la società **deve recepire tali minori/maggiori valori** e deve fissare la misura del capitale di trasformazione in corrispondenza del suo valore massimo riconosciuto, o di quello peritale;
- in presenza di **valori correnti**, rispettivamente, **più alti** per le **attività** e **più bassi** per le **passività**, rispetto a quelli di libro, la società *può* recepire tali maggiori valori, oppure dei valori intermedi.

In particolare, alla società è data la possibilità (e non l'obbligo) di accogliere gli eventuali plusvalori identificati dal perito.

Così facendo, il capitale netto di trasformazione può essere fissato entro un intervallo di tolleranza che assume, come limite inferiore, i valori contabili e come limite superiore, quelli peritali.

Tale orientamento, tuttavia, ritiene che il recepimento dei più alti valori peritali, seppure ammesso di fatto, non risponde ad una pratica contabile "corretta" e, pertanto, non appare condivisibile un atteggiamento orientato a trasferire i predetti valori nella contabilità della società.

Il commercialista telematico

L'obbligo di adeguamento al contenuto della perizia potrebbe sussistere solo nell'ipotesi in cui essa evidenzi un annacquamento dei singoli elementi patrimoniali; in caso contrario, ovvero in presenza di plusvalori latenti, la norma riconoscerebbe solo una possibilità di adeguamento ai valori peritali, oppure ai valori intermedi, assumendo quelli di stima quale limite massimo accettabile.

In sostanza, la dottrina prevalente, di matrice prudenziale, ritiene che la perizia abbia la funzione di attestare l'integrità del patrimonio sociale.

Se la perizia evidenzia plusvalori latenti delle attività, questi non vanno recepiti nella contabilità (anche se ne viene riconosciuta la possibilità).

Nel caso contrario, se emergono minusvalori delle attività o plusvalori delle passività, la società deve allinearsi ai valori peritali.

Si veda nella seguente tabella il riepilogo dei casi possibili:

Comportamento contabile: perizia di stima - bilancio di trasformazione (art. 2500ter del C.c.)		
	POSTE PATRIMONIALI ATTIVE	POSTE PATRIMONIALI PASSIVE
Valori contabili simili ai valori di stima	Mantenimento valori contabili	Mantenimento valori contabili
Valori contabili inferiori ai valori di stima	Possibile recepire i valori di stima che costituiscono il limite massimo. Viene consigliato il comportamento prudenziale che adotta i valori contabili	Vi è l'obbligo di recepire i valori di stima
Valori contabili maggiori ai valori di stima	E' obbligatorio recepire i valori stima	Mantenimento/adequamento dei valori contabili

Ai sensi dell'art. 2500-ter del C.c., tranne l'ipotesi di una diversa previsione contrattuale, la delibera di trasformazione progressiva può essere adottata con il consenso della maggioranza dei soci, in base alla loro partecipazione agli utili. In tale circostanza gli eventuali soci dissenzienti (ad es. con i minusvalori emersi in sede di perizia che vanno obbligatoriamente recepiti in contabilità) hanno il diritto di recedere dalla società.

E' stato rilevato (dalla Fondazione Aristeia nella propria circolare n. 55/2006) che se il perito, nella stesura della propria relazione, informa anche sul valore dell'azienda, tale ultimo parametro può rappresentare il riferimento per la corretta determinazione della quota da liquidare al socio uscente, purché l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di riferimento della perizia e quella in cui sorge il diritto al recesso non sia rilevante.

Metodo di valutazione nella redazione della perizia di stima

In merito al metodo di valutazione, che il perito deve applicare durante la trasformazione di una società di persone in una società di capitali (in una S.r.l.), si deve redigere una relazione, con la funzione di accertare la fondatezza e l'integrità del patrimonio della trasformanda, che deve illustrare l'analitica

Il commercialista telematico

descrizione qualitativa e quantitativa del patrimonio, partendo dalla situazione contabile (aggiornata ad una certa data) che è stata consegnata all'esperto.

Su tale versante occorre applicare il metodo di valutazione più appropriato al fine di procedere alla stesura della perizia.

Queste di seguito sono le valutazioni di azienda più note fornite dalla dottrina (ed elencate dalla Fondazione Aristeia):

1) reddituale: La logica di base di tale metodo rinvia al presupposto che il valore dell'azienda sia pari alla capitalizzazione, ad un tasso prestabilito, della corrente prospettica dei flussi reddituali.

Nella sua più comune formulazione, ipotizzando la previsione per un tempo t indefinito, la stima del valore dell'azienda è pari a R/i , dove "R" rappresenta il reddito perpetuo medio normale prospettico ed "i" costituisce il tasso composto di capitalizzazione.

2) finanziaria: L'azienda nel suo complesso viene equiparata ad un investimento che genera flussi di cassa. Per conseguenza il suo valore è fatto pari all'attualizzazione della corrente prospettica di questi ultimi, per un tempo compreso tra i 3 e i 5 anni.

Alla sommatoria dei flussi di cassa attualizzati, occorre aggiungere il valore attuale del flusso connesso con il "valore terminale" (*terminal value*) dell'azienda all'anno n ;

3) patrimoniale: Viene identificato il valore dell'azienda in funzione del suo patrimonio, ad una certa data, opportunamente rettificato. La sua caratterizzazione è rappresentata dalla analitica disamina della composizione qualitativa e quantitativa degli elementi patrimoniali, opportunamente riespressi a valori correnti;

4) misto: Il valore dell'azienda è funzione di due variabili, ovvero il patrimonio opportunamente rettificato e la dinamica reddituale futura, debitamente attualizzata.

La tradizionale formulazione rinvia all'espressione " $K + a/ni (R - iK)$ ", dove K rappresenta il patrimonio rettificato che scaturisce dall'applicazione del metodo semplice (o complesso) e $(R - iK)$ esprime la misura del sovrareddito medio futuro attualizzato ad un tasso prestabilito per n anni (in genere, pari a tre);

5) economie value added: Viene misurata la nuova ricchezza prodotta, intesa quale maggiore valore che si integra all'entità del capitale operativo investito.

Algebricamente, tale grandezza rinvia alla differenza tra il reddito operativo netto normalizzato (NOPAT) e la remunerazione attesa dal capitale operativo investito ($WACC \times C$). Sommando al capitale investito l'attualizzazione dei flussi di EVA generati nell'arco temporale considerato si ottiene il valore dell'azienda.

Indi, occorre individuare quali metodi di valutazione dell'azienda sono più appropriati per l'ipotesi della trasformazione, ove non vi è alcun nuovo apporto, ma semplicemente una modifica intervenuta nella veste giuridica della società.

Se muta anche il regime di responsabilità, la perizia deve garantire l'integrità del patrimonio, a prescindere dalla stima della misura di avviamento generato internamente.

A tal fine la dottrina (tra cui la Fondazione Aristeia) ritiene che l'esperto deve ricorrere al metodo di valutazione patrimoniale semplice.

Il commercialista telematico

Pertanto, come ha rilevato la Fondazione Aristeia, l'attività del perito si concretizza nel seguente modo:

a) fase ricognitiva, che si pone il fine di pervenire all'individuazione analitica della composizione qualitativa del patrimonio che emerge dalla situazione che è stata consegnata dalla trasformando. Si possono rendere necessarie le integrazioni di poste contabili non considerate (quali, ad esempio, quelle dei fondi rischi o del TFR) oppure l'eliminazione di talune voci prive di significato economico prospettico (ad esempio, i costi di impianto o i costi di ampliamento). È, inoltre, ritenuto opportuno dalla dottrina e dalla giurisprudenza predisporre la perizia anche qualora il patrimonio sia formato solo da mezzi liquidi.

Analogamente, sono dottrina e giurisprudenza concordi nel considerare non ammissibile la rilevazione dell'avviamento internamente generato;

b) fase valutativa, il cui fine è quello di pervenire all'assegnazione dei valori correnti per ciascuna posta contabile che è stata individuata.

Per conseguenza, in sede di stesura della perizia, l'esperto sostituisce, ai valori contabili, quelli correnti. Mentre la somma algebrica dei citati valori correnti delle attività e delle passività evidenzia la misura del patrimonio netto rettificato.

La dottrina ritiene necessario rilevare tale ultimo dato al netto del carico fiscale potenziale sui plusvalori latenti, applicando preferibilmente un'aliquota inferiore (decurtata da 1/2 a 2/3) rispetto a quella vigente.

Inoltre, il perito, nella predisposizione della situazione patrimoniale a valori correnti, dovrebbe esplicitare sia il carico fiscale *effettivo* (da iscrivere tra i debiti tributari) che emerge dalla rivalutazione dei cosiddetti "*benimerce*" (ovvero destinati alla vendita, ai sensi dell'art. 110 TUIR) applicando l'aliquota in vigore, sia quello *potenziale* (da rilevare in un apposito fondo imposte latenti) relativo ai plusvalori dei beni strumentali, calcolato in base alle aliquote stimate al momento del realizzo dei predetti beni.

Infine, il perito dovrebbe verificare se i plusvalori assegnati agli elementi patrimoniali attivi, analiticamente considerati, trovano giustificazione economica prospettica. Ciò soprattutto se la società decide di optare per il recepimento dei plusvalori nella propria contabilità.

Per effettuare un simile riscontro, occorre stimare il valore dell'azienda nel suo complesso, ricorrendo all'impiego di uno dei suddetti metodi di valutazione, i quali variano in funzione della tipologia di attività considerata. E', comunque, sovente applicato il metodo reddituale puro o quello misto patrimoniale-reddituale.

Infine, nell'ottenere l'incarico, il valutatore può richiedere alla società di farsi delimitare il proprio ambito operativo mediante la formulazione, in perizia, della seguente attestazione: "*il valore della società è almeno pari (oppure non inferiore) al capitale sociale derivante dalla trasformazione*". In tal modo, si precisa che la misura del patrimonio netto rettificato che emerge dalla relazione assurge a parametro di riferimento per verificare la congruità e la correttezza della misura del capitale sociale fissato per la trasformazione.

Effetti contabili connessi con la trasformazione

Come rilevato dalla Fondazione Aristeia non esiste alcun obbligo normativo civilistico che impone alla trasformanda la necessità di redigere un bilancio di chiusura che appura la misura del risultato pertinente alla frazione di esercizio.

Tuttavia, la redazione del documento (a rilevanza interna e/o fiscale, nella misura in cui rappresenti la base dalla quale pervenire alla determinazione dell'utile o

Il commercialista telematico

della perdita fiscali del periodo di imposta compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di trasformazione) viene indicata dalla dottrina per esigenze di trasparenza informativa, in maniera particolare quando cambia il regime di responsabilità dei soci.

Dal lato fiscale, l'art. 170 del TUIR (regola generale) precisa che *“la trasformazione delle società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”*.

Le principali scritture contabili per la trasformazione

Dal lato contabile, le variazioni sono effettuate utilizzando il conto transitorio “Rettifiche di trasformazione”. Queste di seguito sono le principali scritture da redigere nel libro giornale:

1) eliminazione o rilevazione di minori valori delle attività

Rettifiche di trasformazione	a	Diversi
	a	Attività (..)

2) eliminazione o rilevazione di minori valori delle passività

Diversi	a	Rettifiche di trasformazione
Passività (...)		

3) integrazioni o rilevazione di maggiori valori delle attività

Diversi	a	Rettifiche di trasformazione
Attività (...)		

4) integrazione o rilevazione di maggiori valori delle passività

Rettifiche di trasformazione	a	Diversi
	a	Passività(...)

Successivamente, il conto transitorio “Rettifiche di trasformazione” si chiude, con contropartita le poste del netto, le quali concorrono a formare il patrimonio di trasformazione della trasformando. Le relative scritture sono:

1) determinazione del patrimonio nello di trasformazione della trasformanda

Diversi	a	PNT
Capitale sociale		
Riserve		
.....		

2) storno del conto transitorio (se presenta segno positivo) con imputazione a PNT

Rettifiche di trasformazione	a	PNT
-------------------------------------	----------	------------

Il commercialista telematico

Infine, il patrimonio netto di trasformazione viene imputato, o ripartito, tra capitale sociale e riserve, concorrendo così a formare il nuovo valore del patrimonio della trasformata. La scrittura da redigere è la seguente:

1) imputazione del patrimonio netto di trasformazione

PNT	a	Diversi
	a	Capitale sociale
	a	Riserve

Il D.L. n. 223/2006, convertito in Legge il 03.08.2006, ha modificato i termini e le modalità di trasmissione delle dichiarazioni e dei termini di versamento (art. 37, commi 10, 11, 12, 13, 14, 53, 54 e 55)

Sono stati ridefiniti i termini di diversi adempimenti fiscali, con effetto dal 1.5.2007.

Con la medesima decorrenza è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali esclusivamente attraverso il canale telematico.

Modificazioni al DPR 22.7.1998, n. 322, in materia di termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni.

Le disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1.5.2007.

1) TRASFORMAZIONE: I TERMINI E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1.5.2007.

Tipologia	Termine precedente del DPR n. 322 del 1998	Nuovo termine del DPR n. 322 del 1998
Presentazione della dichiarazione dei redditi per le ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all'IRES in società soggetta a tale imposta, o viceversa Art. 5-bis	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo la data in cui ha effetto la trasformazione in via telematica
Presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto Art. 8	In forma cartacea, tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno	Tra il 1 febbraio e il 31 luglio, in via telematica

Il commercialista telematico

2) I TERMINI E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IN GENERE

Le disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1.5.2007.

Tipologia	Termine precedente del DPR n. 322 del 1998	Nuovo termine del DPR n. 322 del 1998
Termine di approvazione dei modelli di dichiarazione Art. 1, comma 1	Entro il 15 febbraio dell'anno di utilizzo	Entro il 31 gennaio dell'anno di utilizzo
Presentazione della dichiarazione Art. 2	In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.A.: - tra il 1 maggio ed il 31 luglio ed in via telematica: - entro il 31 ottobre.	In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.A. tra il 1 maggio ed il 30 giugno ed in via telematica: - entro il 31 luglio.
Presentazione della dichiarazione Soggetti IRES Art. 2, comma 2	In forma cartacea entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione, in funzione della modalità di presentazione utilizzata, in via telematica entro l'ultimo giorno del decimo mese	in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione.
Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta Art. 4, commi 1 e 2	Modello 770 Semplificato 30 settembre Modello 770 Ordinario 31 ottobre (con possibilità di inserimento nella dichiarazione unificata) Consegna CUD e altre certificazioni 15 marzo	Modello 770 Semplificato 31 marzo Modello 770 Ordinario 31 marzo (presentazione solo via autonoma per entrambe i modelli) Consegna CUD e altre certificazioni 28 febbraio
Trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate per le banche e la Poste italiane S.p.A. Art. 3, comma 7	Entro il termine di 5 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell'effettiva presentazione	Entro il termine di 4 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell'effettiva presentazione

Il commercialista telematico

	Termine precedente del DPR n. 322 del 1998	Nuovo termine del DPR n. 322 del 1998
Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali e contributivi dei sostituti d'imposta Articolo 4, comma 3-bis	Entro il 30 settembre	Entro il 31 marzo
Presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta Articolo 4, comma 4-bis	Entro il 31 ottobre di ciascun anno	Entro il 31 marzo di ciascun anno
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni CUD, e le altre certificazioni quali quelle di lavoro autonomo provvigioni redditi diversi ovvero degli utili e dei proventi equiparati Articolo 4, comma 6 -quater	Entro il 15 marzo	Entro il 28 febbraio
Presentazione delle dichiarazioni per i casi di liquidazione di società o enti soggetti all'IRPEF, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR e di imprese individuali Articolo 5	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica

Il commercialista telematico

	Termine precedente del DPR n. 322 del 1998	Nuovo termine del DPR n. 322 del 1998
Presentazione delle dichiarazioni nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa Articolo 5	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica
Presentazione della dichiarazione dei redditi per le ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all'IRES in società soggetta a tale imposta, o viceversa Art. 5-bis	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo la data in cui ha effetto la trasformazione in via telematica
Presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto Art. 8	In forma cartacea, tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno	Tra il 1 febbraio e il 31 luglio, in via telematica

Il commercialista telematico

Modificazioni al regolamento di cui al DPR n. 435/2001, in materia di termini di versamento delle imposte sui redditi e IRAP (art. 37, comma 11)

Modificato l'art. 17, comma 1, del DPR n. 435/2001, anticipato al 16 giugno il termine per il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, compresa quella unificata. Tale termine era precedentemente fissato al 20 giugno.

Analogamente, anche per quanto concerne il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES ed a quella dell'IRAP, compresa quella unificata, il termine è stato anticipato al giorno 16 (in precedenza era fissato anch'esso al giorno 20) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine di versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES ed a quella dell'IRAP, compresa quella unificata, è stabilito al giorno 16 (in precedenza era fissato anch'esso al giorno 20) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Anche in caso di bilancio non approvato nel termine stabilito il versamento è ora comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Tutti i contribuenti possono eseguire i versamenti nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Le disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1.5.2007.

La prima rata dell'acconto eventualmente dovuto va versata entro i nuovi termini suddetti; restano comunque fermi i termini per il versamento del secondo acconto.

agosto 2006

Vincenzo D'Andò